

# Ancora sulla questione del crocifisso nelle aule italiane\*

di

Rosario Sapienza\*\*

1. Con la decisione del 18 marzo la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha concluso la complessa vicenda giudiziaria originatasi dal ricorso della signora Soile Lautsi contro la Repubblica italiana, ricorso sul quale si era pronunciata il 3 novembre 2009 la seconda sezione della Corte con una decisione accolta in Italia con grande clamore, comprensibile ma forse ingiustificato<sup>1</sup>. Molto opportunamente, dunque, la decisione della Grande Camera interviene a ridimensionare i termini della questione, qualificando senza mezzi termini l'ostensione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane come una tradizione, l'ossequio alla quale da parte del Governo italiano può essere ritenuto rientrare nel margine d'apprezzamento che in materia la Corte riconosce agli Stati.

2. Seppure contribuisce a ridimensionare i termini della questione, ed è anche solo per questo da approvare, la decisione non è andata esente da commenti critici<sup>2</sup>. Desidero però da subito precisare che, se riguardata nel suo complesso, comunque, la vicenda Lautsi offre più di uno spunto utile alla ricostruzione della posizione della Corte in materia di tutela della libertà religiosa e di gestione dello spazio pubblico da parte degli Stati membri e per tale motivo appare comunque utile e interessante. In primo luogo, infatti, essa chiarisce che la gestione dell'ostensione dei simboli religiosi può riguardare la tutela della libertà religiosa dei singoli solo quando essi siano esibiti proprio per significare una adesione religiosa. Diversamente, quando, come nel caso del crocifisso in Italia, la sua esibizione non si ricollega a un preciso fine di propaganda religiosa, la tutela della libertà religiosa ex articolo 9 non entra direttamente in linea di conto. Secondariamente, la vicenda mostra con chiarezza che in materia di gestione dello spazio pubblico e in particolare di laicità dello spazio pubblico la Corte è disposta ad ammettere differenti soluzioni ritenendo che gli Stati godano

---

\* Scritto destinato alla pubblicazione in "Diritti umani e diritto internazionale".

\*\* Ordinario di diritto internazionale nell'Università di Catania Una versione del presente contributo è destinata a comparire anche in "Diritti umani e diritto internazionale".

<sup>1</sup> C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Allemandi & C., Torino, 2010 e sull'altro versante polemico S. LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, Einaudi, Torino, 2011. Ancora J. WEILER, *Lautsi: Crucifix in Classroom Redux*, <http://www.ejiltalk.org/lautsi-crucifix-in-the-classroom-redux/>  
Sia consentito anche rinviare ai miei scritti *The Crucifix in Classrooms. An all-italian Problem in Strasbourg*, in CRIO Papers, 9/2009 e ancora a *Il crocifisso nelle aule scolastiche italiane: una questione ancora aperta*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2010, pp. 75 ss ed anche sul Forum on line della SIDI

<sup>2</sup> Mi riferisco a quello, autorevolissimo, di B. CONFORTI, *Crocifisso nelle scuole, una sentenza che lascia perplessi*, in *Affari Internazionali*, <http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=1705>

al riguardo di un ampio margine d'apprezzamento. In terzo luogo, la Corte precisa che, nonostante il riconoscimento di un ampio margine d'apprezzamento, esiste una concezione europea in materia, quella che ritiene incompatibili con la corretta esplicazione della attività didattica (complessivamente intesa) propositi di indottrinamento o di indebito privilegio per una religione anche maggioritaria.

3. La Grande Camera si riferisce più volte, e in maniera che, sia detto con il dovuto rispetto, potrebbe apparire francamente sovrabbondante e poco coerente, all'esistenza di un margine d'apprezzamento statale. Il primo riferimento è contenuto nell'enunciazione dei principi applicabili al caso di specie, quando la Corte, dopo aver chiarito che il disposto dell'articolo 2 del primo protocollo addizionale si connota come *lex specialis* nei confronti delle previsioni dell'articolo 9 della Convenzione, che deve comunque essere tenuto presente nella ricostruzione degli obblighi che gravano sullo Stato, afferma che tali obblighi possono sintetizzarsi nel dovere di rispettare il diritto dei genitori di assicurare ai loro figli una educazione in linea con i principi delle loro convinzioni religiose e filosofiche. E precisamente sul significato da dare al termine rispetto possono esistere varie modalità e gradazioni che giustificano il riconoscimento allo Stato di un margine d'apprezzamento<sup>3</sup>.

La Corte precisa poi che il modo in cui lo Stato organizza lo spazio dove si svolge l'attività educativa non è estraneo alla complessiva identificazione della strategia educativa e pertanto esso deve ritenersi compreso negli obblighi cui lo Stato deve sottostare in virtù dell'articolo 2 del primo protocollo addizionale (63-65). E ancora afferma che il crocifisso è un simbolo religioso e come tale potrebbe in astratto condizionare la didattica in senso confessionale, anche se però non ci sono prove che lo abbia effettivamente fatto e che comunque, dato che il Governo italiano ha affermato che il crocifisso sta lì in omaggio a una tradizione, dunque, dice la Corte, se e come mantenersi fedele a una tradizione è cosa che può essere ritenuta rientrare nel margine d'apprezzamento che la Convenzione lascia agli Stati<sup>4</sup>.

A questo punto la Corte passa ad affermare una cosa diversa, tornando al primo enunciato. E cioè che lo Stato gode di un margine d'apprezzamento per quel che riguarda il difficile compito di riconciliare le funzioni che esso assume in relazione all'insegnamento con il diritto dei genitori di vedere impartito un insegnamento conforme alle proprie convinzioni religiose e filosofiche, purché ciò non sconfini nell'indottrinamento. Per poi concludere che questi due margini d'apprezzamento (quello relativo all'interpretazione del termine rispetto, quello relativo alla decisione sul se e come mantenere fede a una tradizione) producono il risultato che la decisione se togliere o lasciare il

---

<sup>3</sup> § 61

<sup>4</sup> §§ 67-68

crocifisso ricade comunque nel margine d'apprezzamento degli Stati, tanto più che in materia non c'è un consenso univoco tra gli Stati in Europa<sup>5</sup>.

4. Passa poi la Corte ad escludere che sia stato superato il limite rappresentato dal divieto di indottrinamento e ciò per due motivi: in primo luogo, la natura maggioritaria della religione cattolica in Italia e in secondo luogo il fatto che il crocifisso sia in fin dei conti un simbolo "muto", "passivo"<sup>6</sup>. A questo punto la Corte si sofferma sull'uso del precedente *Dahlab* per escluderne la rilevanza (a differenza di quel che aveva ritenuto la Camera) perché nelle scuole italiane l'insegnamento non è in alcun modo confessionale, anzi mira a dare rilevanza e riconoscibilità anche ad altre religioni, diverse da quella cattolica<sup>7</sup>.

E può dunque concludere che:

1. It follows from the foregoing that, in deciding to keep crucifixes in the classrooms of the State school attended by the first applicant's children, the authorities acted within the limits of the margin of appreciation left to the respondent State in the context of its obligation to respect, in the exercise of the functions it assumes in relation to education and teaching, the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions.

5. Centrale si rivela dunque nell'equilibrio della decisione il richiamo alla dottrina del margine d'apprezzamento statale, ma non mi pare che esso assuma il ruolo determinante che la stessa Corte sembra attribuirgli. In fondo la Corte avrebbe potuto arrivare alle medesime conclusioni anche senza parlare di margine d'apprezzamento, dato che una interpretazione della vicenda e delle norme coinvolte comunque la Corte la fornisce. Afferma infatti che l'ostensione passiva del simbolo, alla quale in nessun modo corrisponde un tentativo di indottrinamento, impedisce di considerare violato il disposto dell'articolo 2 del primo protocollo addizionale. Insomma, il margine d'apprezzamento viene riconosciuto allo Stato, ma le ragioni per cui viene approvata l'ostensione del crocifisso sono chiaramente enunciate e individuate, di talché il riferimento al margine d'apprezzamento assume il carattere quasi di una clausola di stile, di una mera indicazione di una tecnica interpretativa seguita<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> §§ 69-70

<sup>6</sup> §§ 71-72

<sup>7</sup> §§ 73-75

<sup>8</sup> A parte il fatto che proprio il riferimento al margine d'apprezzamento permette alla Grande Camera di discostarsi sensibilmente dalla decisione della Camera.

6. Ciò accade perché, nello svolgersi nel tempo della sua giurisprudenza, la Corte europea ha sempre di più operato per la elaborazione di parametri autenticamente europei, parametri che costituiscono il limite del margine d'apprezzamento, e rendono particolarmente penetrante quel controllo europeo sul margine stesso che sempre la Corte ha affermato di dovere, potere e volere esercitare. Com'è noto, la dottrina in esame è stata in passato oggetto di aspre critiche perché considerata frutto di un atteggiamento di *self restraint* della Corte europea che avrebbe così facendo in un certo qual modo abdicato alla sua funzione di organo di controllo del rispetto della Convenzione<sup>9</sup>. Uno sguardo anche cursorio alla giurisprudenza più recente mostra invece che non solamente queste critiche sono probabilmente ormai infondate (del resto esse sono piuttosto datate) ma che, almeno con riferimento a certi settori della sua giurisprudenza, la Corte non si lascia condizionare in misura rilevante dal margine d'apprezzamento che pure essa dice sussistere ancora in capo agli Stati. Ad esempio, la recente giurisprudenza in materia di velo islamico fornisce valido supporto alla tesi che stiamo qui argomentando<sup>10</sup>. In fin dei conti, pur affermando che spetta agli Stati un margine d'apprezzamento in materia, la Corte non fa che riproporre sempre il suo convincimento che il velo islamico sia sinonimo di intollerabile integralismo e di asservimento della donna e dunque, senza stare a guardare le condizioni del caso di specie (cosa che potrebbe determinare conclusioni diverse da caso a caso) decide basandosi sul proprio convincimento.

7. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ma probabilmente è sufficiente quanto fin qui visto per poter svolgere alcune brevi considerazioni. Come si vede, dunque, la Corte riconosce l'esistenza di un margine d'apprezzamento dello Stato nell'effettuare il *balancing of interests*, ma propone poi serenamente e direttamente una sua valutazione che si sovrappone a quella dello Stato. Mi pare insomma che la Corte abbia da qualche tempo mutato il suo *modus operandi* concedendo sempre meno al margine d'apprezzamento e muovendo invece decisamente verso la costruzione di *standards* europei, starei per dire a tutti i costi. Sempre più spesso insomma la Corte europea identifica situazioni nelle quali riconoscere agli Stati un margine d'apprezzamento per poi concludere invece che l'esistenza di questo margine d'apprezzamento non le impedisce di considerare il comportamento statale in violazione della Convenzione. Ciò deve indubbiamente ricondursi al mutato contesto sociale e istituzionale europeo, dove la circolazione di valori si è fatta

---

<sup>9</sup> Per una ... critica a queste critiche sia consentito rinviare al mio *Sul margine d'apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1991, p. 571 ss.

<sup>10</sup> A. DI STEFANO, "Il dibattito sui simboli confessionali negli spazi pubblici in Europa. Les affaires des foulards islamiques tra diritto internazionale e diritto interno", in A. DI STEFANO (a cura di), *In Pelago Vasto. Idee per un dialogo interculturale nell'area del Mediterraneo*, Catania, 2009, p. 75 ss. E anche R. NIGRO, *Il margine d'apprezzamento e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sul velo islamico* in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2008, p. 71 ss.

più intensa e dunque occorre che qualcuno (chi meglio della Corte?) si assuma il ruolo di guida che incoraggia i timidi e frena gli animosi, affinché una vera e propria società europea si consolidi e evolva in maniera coesa e con passo comparabile. A questo mutato atteggiamento possono del resto ricondursi anche, su altri versanti, la decisa linea d'attacco alla ricerca di una soluzione per il problema dell'eccessiva durata dei processi interni in una con la sollecitazione agli Stati verso la costruzione di sistemi di ricorsi interni realmente effettivi alla ricerca costante di una migliore efficienza complessiva del sistema di tutela europeo dei diritti dell'uomo, indicando talvolta esplicitamente agli Stati quali siano le soluzioni da adottare. Tutti elementi che possono ricondursi all'accentuata consapevolezza che proprio nello stesso torno di tempo la Corte ha acquisito del suo ruolo come di un ruolo sussidiario rispetto alle giurisdizioni nazionali che essa indirizza e guida, con ben assestati colpi di timone, verso l'obiettivo di un assetto europeo che può anche coesistere con punti di vista differenti, purché il livello complessivo di tutela dei diritti appaia comparabile<sup>11</sup>.

8. Come notato in apertura di questo breve commento, la vicenda Lautsi, valutata nel suo insieme, ossia tenendo conto sia della decisione della Camera come pure di quella della Grande Camera, appare comunque destinata ad avere importanti ripercussioni sulla concezione della tutela della libertà religiosa nel sistema della Convenzione ed in particolare su quello che ci pare essere il punto centrale della questione, ossia la concezione della laicità dello spazio pubblico e della maniera di gestirla e ordinarla da parte degli Stati.

La tradizione europea (in particolare quella continentale) in termini di rapporti tra lo Stato e le fedi si è formata infatti quasi esclusivamente lungo due direttrici: la rivendicazione da parte della Chiesa cattolica della *libertas Ecclesiae*, ossia della libertà dalle ingerenze cesaropapiste del potere politico, e la ricerca da parte del potere politico di una ragionevole posizione di equidistanza tra le varie fedi, sia a motivo della Riforma protestante, sia a motivo della presenza delle minoranze ebraiche, individuando i vari modelli che vanno dall'un estremo della *laïcité* francese fino alle varie soluzioni di tipo o spirito concordatario. Oggi emergono con forza due nuove problematiche, rappresentate da un lato dall'irrompere della radicale alterità musulmana rispetto ai valori e agli equilibri della tradizione europea e dal proliferare delle minoranze religiose, in alcuni casi vere e proprie "self-made religions". Di fronte a questa situazione, nuova e complessa, occorre ricercare nuove linee di mediazione tra i diritti del singolo e i diritti delle confessioni religiose, e tra questi e i complessivi assetti della società. Rispetto a queste problematiche vecchie e nuove, la Corte ha il merito indiscusso, mi pare, di aver tenuto fermo comunque un principio che può apparire scontato, ma che non sempre lo è: quello, cioè, che lo spazio pubblico all'interno del quale ci si muove è lo

---

<sup>11</sup> Vedi al riguardo A. DI STEFANO, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e principio di sussidiarietà. Contributo ad una lettura sistematica degli articoli 13 e 35*, Ed.it, Catania, 2009

spazio pubblico dello Stato, che con esso si identifica, in una corrispondenza biunivoca, e che pertanto lo gestisce e lo amministra<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Vedi l'interessante e articolata analisi di L. ZUCCA, *Law v Religion*, in C. UNGUREANU, L. ZUCCA (eds.), *Law, State and Religion in the New Europe: Debates and Dilemmas*, Cambridge 2010 da me consultata in [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1383602](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1383602)